

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 44-2654

POR Piemonte FESR 2014/2020 - Opzione di semplificazione dei costi (OSC): Indirizzi generali in merito all'implementazione delle OSC.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei Fondi Strutturali per il periodo 2014/2020;

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006 Consiglio;

- l'articolo 26 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi del quale i Fondi SIE sono attuati mediante Programmi Operativi, conformemente all'Accordo di Partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea. Ciascun Programma Operativo copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-89 dell'11/07/2014, con la quale sono state individuate le Autorità di Audit, di Certificazione e le Autorità di Gestione per ciascun Programma Operativo; in particolare, la Direzione Attività Produttive (oggi ridenominata Competitività del Sistema regionale) è stata individuata quale "Autorità di Gestione" (AdG) del Programma Operativo Regionale finanziato dal F.E.S.R. per il periodo 2014-2020 (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 oppure P.O.R.);

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-91 dell'11/07/2014, con la quale è stata approvata la proposta di P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 per la successiva presentazione alla Commissione Europea;

- la Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 922 del 12/02/2015 che approva taluni elementi del P.O.R. F.E.S.R. Piemonte 2014/2020, nella versione trasmessa alla Commissione Europea in data 21 novembre 2014, che ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione nonché delle ulteriori indicazioni emerse durante la fase negoziale e di confronto. Con D.G.R. n. 15-1181 del 16/03/2015 è stato preso atto della succitata Decisione;

- il Piano di Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.), approvato con DGR n. 1 – 776 del 22/12/2014 e contenente gli impegni della Regione Piemonte per una gestione efficace dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020.

In particolare si fa riferimento al Paragrafo 3 "Con testo organizzativo, legislativo e procedurale", al Paragrafo 5.6 "Riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari", al Paragrafo 6.1.1., sezione 3 "Interventi migliorativi del Sistema di Controllo e rendicontazione", lett. a).

Preso atto che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede la possibilità di utilizzare opzioni di semplificazione dei costi (OSC) per le operazioni cofinanziate con Fondi SIE e stabilisce, agli artt. 67 e 68, le seguenti opzioni – aggiuntive rispetto alla rendicontazione a costi reali - per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile:

- (i) tabelle standard di costi unitari;
- (ii) somme forfettarie non superiori a 100 mila euro di contributo pubblico;
- (iii) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Considerato che:

- la possibilità di utilizzare le OSC conferma la volontà dell'Unione Europea di dare continuità ai positivi risultati del loro impiego in termini di accelerazione della spesa e riduzione delle irregolarità registrati durante la programmazione 2007-2013, come riportato nella relazione speciale, approvata con deliberazione 4/2014, della Corte dei Conti europea, che per questo invita le Regioni a ricorrere alle opzioni di semplificazione anche per l'attuale programmazione dei Fondi;

- l'Amministrazione regionale, in coerenza con tali disposizioni, ha fatto proprio il perseguimento della semplificazione del processo gestionale dei Fondi SIE, come risulta dai contenuti dei principali documenti di indirizzo regionali quali, in particolare, il P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020 e il P.R.A.;

- nello specifico, il P.O.R. prevede una sezione dedicata alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari considerando, tra l'altro, il ricorso alle OSC previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013;

- nello specifico, il P.R.A., tra i correttivi procedurali e organizzativi individuati, prevede interventi di semplificazione della spesa, con riferimento principalmente ai costi generali e del personale, anche in considerazione della sproporzione fra la complessità quantitativa e qualitativa dei documenti giustificativi di spesa rispetto agli importi rendicontati;

- l'Amministrazione regionale è impegnata nell'attuazione di un ampio disegno di semplificazione amministrativa, volto ad agevolare e snellire il rapporto tra la pubblica amministrazione e le imprese, a vantaggio della crescita economica piemontese.

Valutato opportuno utilizzare le opzioni di semplificazione anche per gli interventi cofinanziati dal F.E.S.R. in quanto, oltre a ridurre notevolmente gli oneri amministrativi e i costi connessi, per i beneficiari e per l'Amministrazione, e a contribuire a un uso più corretto dei Fondi, facilita l'accesso delle imprese di minori dimensioni ai Fondi SIE e permette una maggiore concentrazione degli sforzi sul raggiungimento dei risultati e degli obiettivi e sulla rilevazione dell'efficacia degli interventi.

Ritenuto di prevedere l'applicazione in via sperimentale delle opzioni semplificate in materia di costi ad alcune azioni del P.O.R. F.E.S.R., allo scopo di testarne l'utilizzo, in considerazione della novità di tali strumenti, e al fine di favorire una transizione graduale e guidata alle nuove modalità di gestione e controllo, e nello specifico di individuare:

- quali opzioni di semplificazione immediatamente applicabili quelle relative ai costi indiretti e ai costi del personale di cui all'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013;

- quale ambito di una prima sperimentazione le seguenti azioni del Programma: (i) Azione I.1b.2.1 - *Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione* e (ii) Azione I.1b.2.2 - *Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3.*

Tali azioni sono state individuate a seguito dell'analisi condotta dall'ADG in occasione della predisposizione del PRA. In particolare l'analisi ha evidenziato che nell'ambito di analoghe azioni finanziate nel periodo di programmazione 2007/2013 vi fossero delle criticità in ordine alla tempistica e all'onerosità delle attività di rendicontazione a costi reali delle spese del personale e delle spese generali da parte dei beneficiari, individuando altresì quale azione di miglioramento l'applicazione dei costi semplificati.

Ai fini della predetta sperimentazione si ritiene necessario stabilire i seguenti indirizzi per l'applicazione delle OSC:

- laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi dovranno essere calcolati con un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale (opzione di cui all'art. 68, par. 1, lett. b del Regolamento (UE) 1303/2013); per determinare il tasso applicabile l'Autorità di Gestione del P.O.R. F.E.S.R. deve tenere conto sia dei dati storici di misure assimilabili alle azioni succitate, sia dei risultati di un'analisi di mercato riguardante i predetti costi);
- laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi per il personale connessi all'attuazione, la tariffa oraria applicabile sarà calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati (opzione di cui all'art. 68, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013); per determinare i *più recenti costi annui lordi*, nelle more dell'approvazione di una definizione a livello nazionale, l'Autorità di Gestione del P.O.R. F.E.S.R. deve individuare le voci di costo utilizzabili al tal fine, tenendo conto delle pratiche contabili usuali.

Ritenuto, infine, di demandare alla Direzione regionale "Competitività del Sistema regionale", AdG del Programma, responsabile della sua attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, la definizione delle specifiche di carattere tecnico-gestionale, nel rispetto degli indirizzi sopra indicati, e l'adozione degli atti conseguenti, nonché la proposta per l'individuazione di eventuali ulteriori ambiti adatti alla sperimentazione.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di applicare ai sensi degli artt. 67 e 68 del Reg. (UE) 1303/2013, in via sperimentale, le opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) finanziato dal F.E.S.R. per il periodo 2014-2020 denominate (i) Azione I.1b.2.1 - *Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione* e (ii) Azione I.1b.2.2 -

Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3;

- di stabilire:

➤ che le suddette opzioni di semplificazioni sono applicate con riferimento ai costi indiretti e a quelli del personale;

➤ che i costi indiretti devono essere calcolati con un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale (opzione di cui all'art. 68, par. 1, lett. b del Regolamento (UE) 1303/2013), tenendo conto sia dei dati storici di misure assimilabili alle azioni succitate, sia dei risultati di un'analisi di mercato riguardante i predetti costi ;

➤ che il costo orario del personale deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 68, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013, secondo la formula "*più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati / 1.720*" e che per la determinazione del numeratore, l'Autorità di Gestione deve individuare, nelle more dell'approvazione di una definizione a livello nazionale, le voci di costo utilizzabili secondo le pratiche contabili usuali;

- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale la definizione delle specifiche di carattere tecnico-gestionale, nel rispetto degli indirizzi sopra indicati, e l'adozione degli atti conseguenti, nonché la proposta per l'individuazione di eventuali ulteriori ambiti adatti alla sperimentazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso la presente deliberazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

(omissis)